



STUDI  
COLLA SCARONI  
& ASSOCIATI  
COMMERCIALISTI e REVISORI



## IL 31.12.2022 TERMINA LA DISCIPLINA TRANSITORIA SULLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI – NECESSARIA UN’ATTENTA E PRECISA PIANIFICAZIONE FISCALE

### DISCIPLINA PREVIGENTE - Fino al 31.12.2017

#### Partecipazioni qualificate - Utili prodotti

- fino al 31.12.2007 - il 40% degli utili distribuiti costituisce reddito Irpef
- dal 01.01.2008 al 31.12.2016 - il 49,72% degli utili distribuiti costituisce reddito Irpef
- dal 01.01.2017 al 31.12.2017 - il 58,14% degli utili distribuiti costituisce reddito Irpef

#### Partecipazioni non qualificate - Imposta sostitutiva 26% sul dividendo percepito

### DISCIPLINA VIGENTE - Dal 01.01.2018 Imposta sostitutiva 26% sul dividendo senza distinzioni

**DISCIPLINA TRANSITORIA** - Possibilità di applicazione fino al 31.12.2022 su utili prodotti sino al 31.12.2017; successivamente tutte le distribuzioni sconteranno ritenuta 26% indipendentemente dall'anno di formazione utili. La norma fa riferimento alla data di della deliberadi distribuzione: ciò significa che in assenza di risorse finanziarie necessarie per erogare utili nel corso del 2022, si può adottare la delibera di distribuzione entro il 31.12.2022 ed effettuare l'erogazione successivamente.

**ASPETTO IMPORTANTE - PIANIFICAZIONE FISCALE** - Il 26% sul totale distribuito risulta sempre essere maggiore rispetto alla tassazione Irpef (anche in ipotesi di aliquota Irpef marginale 43%) sul 40% / 49.72% / 58,14% del dividedndo distribuito.

Pertanto si suggerisce di procedere alla delibera di distribuzione e verificare:

- anno di formazione degli utili
- qualità di socio (qualificato / non) al momento distribuzione e non al momento delibera
- addizionali Irpef regionali e comunali - per analisi di convenienza